



CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

C.F. e Partita IVA 02790550640

Piazza Michele Pironti, 2 – 83025 - Tel. 0825/502021 – Telefax
0825/503770

Piazza Municipio,1 – 83025 – Tel 0825/523021 – Telefax
0825/523220

PEC: info.montoro@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.05.2021

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio comunale n° 1 del 28.05.2020 e n° 2 del 05.11.2020;

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore 09:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita, in modalità videoconferenza, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza l'avv. CITRO RAFFAELE in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal Segretario Generale, dott.ssa DOTO ROSSANA presente in Sede;

Al momento della deliberazione, risultano presenti in sede:

- **Sindaco: Avv. Girolamo Giaquinto;**
- **Citro Raffaele;**
- **Fiorillo Nunzio;**
- **Del Regno L.;**
- **De Piano;**
- **Bianchino,**

risultano presenti a distanza:

- **i Conss.: Giliberti, Giaquinto D., Lepre G., Castiello, Del Regno C., Ricciardelli, Cerrato,**

risultano assenti:

- **Testa, Siano, Gaeta, Bruno,**

Sono, inoltre presenti gli Assessori:

- **Guariniello Raffaele Antonio Gerardo;**
- **Salerno Antonio;**

- **Montanera Antonietta;**

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- a) il Segretario Generale è presente in sede;
- b) tutti i presenti, in sede e a distanza, sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Presenti. 13

Assenti: 4 (Testa, Gaeta, Siano, Bruno)

Relazione Fiorillo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli immobili imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e sarà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 28-05-2021 COMUNE DI MONTORO

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Dato atto che il prospetto informatizzato non può essere elaborato stante la mancanza dell'apposita applicazione sul Portale del federalismo fiscale, in quanto ancora non adottato il relativo Decreto Ministeriale;

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la legge di Bilancio 2021, approvata con Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visti:

- l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2021;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;
- il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito al 31 maggio 2021;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2021 così come di seguito specificato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU ‰
Abitazione principale categorie Catastale A/1, A/8 e A/9	6
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1
Beni Merce	2
Fabbricati gruppo D	10,3
Altri Immobili	10,3
Terreni agricoli	7,6
Aree Fabbricabili	10,3

TIPOLOGIA IMMOBILE	DETRAZIONE ANNUA
unità immobiliare (A/1 - A/8 - A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà	€ 200,00

Dato atto che dal 2020, con la Legge n. 160/2019, art.1, commi 738-787, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per gli AIRE, pertanto, tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione;

Visto l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che testualmente recita: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà(omissis)";

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 del 28.04.2021 di proposta al Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2021;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 28-05-2021 COMUNE DI MONTORO

Visto il parere favorevole della Commissione Finanza, Tributi e Personale reso con verbale;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.06.2020;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge di Bilancio 2021, approvata con Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visti i pareri richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Presenti n.13

Favorevoli n.13

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato. di;

1. approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU e le relative detrazioni da applicare nell'anno 2021;

2. dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;

3. applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU ‰
Abitazione principale categorie Catastale A/1, A/8 e A/9	6
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1
Beni Merce	2
Fabbricati gruppo D	10,3
Altri Immobili	10,3
Terreni agricoli	7,6
Aree Fabbricabili	10,3

TIPOLOGIA IMMOBILE	DETRAZIONE ANNUA
unità immobiliare (A/1 - A/8 - A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà	€ 200,00

4. dare atto che ai sensi dell'art.1, comma 767 della Legge n.160/2029, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

5. dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 13

Favorevoli n.13

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 28-05-2021 COMUNE DI MONTORO

6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Documento firmato digitalmente
RAFFAELE CITRO

IL SEGRETARIO GENERALE
Documento firmato digitalmente
DOTT/SSA ROSSANA DOTO
